

Economia & Società

**Gli effetti dell'evasione:
1 comune su 10 è in crisi**
di Germano Longo

Articoli Lavoro

**Bando ISI 2023: oggi click day
per l'invio della domanda**
di Martina Giampà

Articoli Fisco

CPB: dal correttivo annunciate novità per decadenza e cessazione

di Sandra Pennacini



Articoli Fisco

Adeguamento del magazzino: pronti i codici, ancora in attesa del decreto

di Giovanni Riccio

Con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui...

Articoli Fisco

Debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100mila euro: divieto di compensazione

di Francesco Barone

Dal 1° luglio 2024, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Tuttavia, in detto importo non vanno considerate le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza...

Articoli Fisco

Dal 27 giugno apertura dello sportello Net Zero, rinnovabili e batterie

di Pietro Mosella



Articoli Fisco

Per l'APS compravendita di immobili con patto di riservato dominio e tassazione agevolata

di Pietro Mosella

FISCALFOCUS

EVENTO LIVE

Visto di conformità per le dichiarazioni, regole e procedure

11 LUGLIO 2024



RELATORI:

Paolo Iaccarino & Giuseppe Avanzato

DALLE 15:30
ALLE 17:302
CFP

Casi Fiscali

Modello RP per il pagamento delle spese maturate solamente nei confronti di Ade-R

di Francesco Paolo Fabbri

Domanda - A seguito di una condanna in primo grado, subita da parte di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale), è stata presentata la richiesta di liquidazione delle spese all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ex art. 5-octies del D.L. 146/2021, con quest'ultimo ente che si è dichiarato non competente per la richiesta in quanto non era parte del giudizio. È corretta simile risposta che è stata ottenuta? **Risposta** - Si ritiene che la risposta...

**Caffè & Sornetto**
IL TG DEL PROFESSIONISTADal Lunedì al Venerdì
ore 8:00

ARTICOLI FISCO

Per l'APS compravendita di immobili con patto di riservato dominio e tassazione agevolata	Pag. 2
Debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100mila euro: divieto di compensazione	Pag. 5
Adeguamento del magazzino: pronti i codici, ancora in attesa del decreto	Pag. 8
CPB: dal correttivo annunciate novità per decadenza e cessazione	Pag. 10
Chiarimenti sulla proroga 2024 dell'agevolazione prima casa under 36	Pag. 13
Dal 27 giugno apertura dello sportello Net Zero, rinnovabili e batterie	Pag. 16

ARTICOLI LAVORO

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: istruzioni per il riesame delle domande	Pag. 19
Bando ISI 2023: oggi click day per l'invio della domanda	Pag. 21
Riscatto TFS/TFR: disponibile la nuova procedura online per l'inoltro delle domande	Pag. 23

ARTICOLI LEGALI

Bancarotta. Insufficiente l'avvio di un'attività concorrenziale prima del fallimento	Pag. 25
--	---------

CASI FISCALI

Modello RP per il pagamento delle spese maturate solamente nei confronti di Ade-R	Pag. 27
---	---------

ECONOMIA & SOCIETA'

Gli effetti dell'evasione: 1 comune su 10 è in crisi	Pag. 29
--	---------

PROFESSIONI

Beni confiscati. Dai commercialisti il vademecum sui compensi	Pag. 31
---	---------

19 Giugno 2024

Per l'APS compravendita di immobili con patto di riservato dominio e tassazione agevolata

I beni dovranno utilizzarsi entro cinque anni in diretta attuazione dell'oggetto sociale

Ai fini della compravendita di tre locali commerciali, un'associazione di promozione sociale può fruire dell'applicazione della tassazione agevolata (articolo 82, comma 4, CTS) all'atto di compravendita, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita "con riserva di proprietà", in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

È quanto emerge dalla Risposta n. 135 dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2024, fornita a seguito di un quesito posto da un'associazione di promozione sociale (APS), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Detta associazione, rivolgendosi al Fisco, ha rappresentato di voler acquistare con patto di riservato dominio (articolo 1523 del Codice Civile), tre locali commerciali ad un determinato prezzo, di cui una parte versata alla sottoscrizione del contratto ed il restante importo in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi, da giugno 2024 a giugno 2029. Al pagamento dell'ultima rata di prezzo, si verificherà il trasferimento della proprietà.

L'APS istante intende «direttamente utilizzare i beni per l'attuazione dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto e, a tal fine, intende rendere, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso, come disposto dall'articolo 82, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS).

In virtù di quanto sopra descritto, l'associazione ha chiesto all'Agenzia se, con riferimento al suddetto contratto, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell'ultima rata, sia applicabile l'agevolazione di cui al predetto articolo 82 e, quindi, siano dovute nella misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, rendendo l'apposita dichiarazione, prevista dal citato articolo, d'impegnarsi ad «utilizzare i beni entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dell'oggetto sociale».

Il parere dell'Agenzia delle Entrate - In via preliminare, le Entrate ricordano quanto disposto dal richiamato articolo 82, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), il quale prevede che «le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui

al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso...».

È prevista, quindi, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli ETS, a condizione che:

- i beni vengano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale;
- l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Con riferimento alla compravendita di immobili "con patto di riservato dominio", ovvero "con riserva di proprietà", il Fisco ricorda, altresì, quanto stabilito dall'articolo 1523 del Codice Civile, ovvero che «nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».

Le Entrate, esaminando tale disposizione, osservano che, sotto il profilo civilistico, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.

Sotto il profilo fiscale, invece, l'Agenzia richiama l'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 ("TUR"), il quale dispone che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore».

Ai fini fiscali, dunque, le vendite "con riserva di proprietà" non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, come chiarito con la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E (paragrafo 5.2), «ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi».

In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base all'articolo 27, comma 3, del TUR, per il Fisco sussiste un'equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita "con riserva di proprietà. Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, comma 4, del CTS, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'agevolazione ivi prevista, si applichi anche nell'ipotesi d'acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 1523 del Codice Civile.

Nella fattispecie prospettata nel quesito, in virtù del fatto che l'APS intende acquisire, con patto di riservato dominio, tre locali commerciali con pagamento in 10 rate semestrali di pari importo, secondo l'Amministrazione Finanziaria l'associazione istante può fruire dell'applicazione della

tassazione agevolata di cui al citato articolo 82, comma 4, all'atto di compravendita in esame, fermo restando che i beni siano direttamente utilizzati entro cinque anni dalla data della stipula della suddetta compravendita "con riserva di proprietà", in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Autore: **Pietro Mosella**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Associazioni](#) > [Terzo Settore](#) - [Agevolazioni](#) > [Varie](#)

19 Giugno 2024

Debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100mila euro: divieto di compensazione

Dal 1° luglio 2024, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Tuttavia, in detto importo non vanno considerate le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

È questa una importante novità, che deve essere tenuta in debita considerazione, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 94, della legge n. 213/2023, ha aggiunto all'articolo 37 del DL n. 223/2006, recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della legge n. 212 del 2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24, di cui all'articolo 17 del D. lgs n. 241 del 1997.

La previsione suddetta cessava a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Le citate regole erano state criticate in dottrina e, in particolare, da Assonime con la circ. del 31 gennaio 2024, n. 1, laddove si osservava che non potevano usufruire dell'istituto della compensazione, quei contribuenti che riducevano l'ammontare dei propri debiti erariali al di sotto della soglia dei 100.000 euro, per esempio, 99.000 euro. Ne derivava che, sin tanto che non pagavano l'intero ammontare del debito iscritto a ruolo, era preclusa la compensazione orizzontale.

Inoltre, veniva osservato altresì che concorrevano al raggiungimento del limite dei 100.000 euro anche i debiti fiscali rateizzati.

La novella - L'articolo 4, comma 2, del DL n. 39/2024, convertito con modificazione nella legge n 67/2024, riscrive la disposizione prevista dalla Legge di bilancio 2024, modificando il comma 49-quinquies del richiamato articolo 37.

In pratica, ora viene disposto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n.

600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

Rispetto alla precedente stesura della norma, con la novella, è stato precisato che, le iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione, devono riguardare atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ricomprendendo anche gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

In proposito, va evidenziato che la suddetta disposizione richiama l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 311/2004. Detti commi sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 4, lett. a), del D. Lgs n. 13/2024, tenendo conto comunque che rimangono fermi gli effetti per gli atti emessi precedentemente alla data del 30 aprile 2024.

La precisazione che il divieto di compensazione, entro il limite suddetto, riguarda solo i debiti erariali per importi attinenti all'AE, è confermata anche dal fatto che rimane la possibilità di compensare crediti e debiti relativi:

- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Altra importante precisazione concerne la previsione che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La correzione prevista dalla nuova disposizione viene salutata con favore. Infatti, i contribuenti in regola con i pagamenti scaturenti dalla rateizzazione, ora possono procedere alla compensazione anche se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 100.000 euro.

La novella prosegue stabilendo che, sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, con il quale si dispone che è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non applicabili le disposizioni in esame, resta ferma, è scritto nella norma, l'applicazione del mentovato articolo 31, che vieta la compensazione dei crediti, di cui all'articolo 17, comma 1, del D Lgs n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi

accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Rimangono ferme le regole, già previste nella norma originaria, riguardante l'applicazione delle disposizioni del citato articolo 37 e, in particolare, i commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste dalla novella.

Autore: **Francesco Barone**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Versamenti](#) > [In compensazione](#) - [Contribuenti](#) > [Varie](#)

19 Giugno 2024

Adeguamento del magazzino: pronti i codici, ancora in attesa del decreto

Con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024 (v. "[Regolarizzazione del magazzino: pronti i codici tributo](#)", sul Quotidiano del 18/6/2024).

I commi da 78 a 84 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213, 30/12/2023) prevedono la possibilità di riallineare eventuali difformità tra i valori contabili ed i valori effettivi delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (anno 2023 per i soggetti solari). In buona sostanza si tratta di una regolarizzazione analoga a quella prevista dalla L. 488/1999, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 115/E del 1° giugno 2000.

Il costo della sanatoria varia a seconda della tipologia di regolarizzazione, tuttavia, ad oggi non è possibile ancora procedere a determinarlo.

In caso di eliminazione di esistenze iniziali, sono dovute

- l'IVA, e
- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP (18%).

La base imponibile dell'IVA è pari al valore del magazzino eliminato moltiplicato per un coefficiente di remunerazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.

Tale decreto ad oggi ancora non è stato emanato, sicché le imprese non possono procedere alla quantificazione del costo della regolarizzazione. È evidente che tale onere risulta di competenza dell'esercizio 2023 nel quale avviene la sanatoria; va, inoltre, evidenziato che ad oggi le società coinvolte nella procedura di definizione del bilancio non hanno a disposizione per effettuare una compiuta valutazione sulla scelta di procedere o meno a quanto previsto dalla norma in esame. Ciò potrebbe costituire una causa di rinvio dell'approvazione del bilancio (v. "[Causa di rinvio di approvazione del bilancio: è possibile per l'adeguamento del magazzino?](#)", sul Quotidiano dell'11 aprile 2024).

Alla base imponibile determinata come sopra evidenziato si applica l'aliquota IVA media calcolata come segue: IVA su operazioni imponibili – IVA su cessioni beni ammortizzabili) / (volume d'affari + operazioni non soggette ad IVA + operazioni non soggette a dichiarazione).

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è pari alla base imponibile IVA ridotta del valore del magazzino eliminato (per un esempio di calcolo v. "[Il costo della regolarizzazione del magazzino](#)", sul Quotidiano del 29 gennaio 2024).

In ipotesi di adeguamento in diminuzione delle esistenze iniziali è possibile agire, oltre che sulle quantità inventariali, anche sul valore delle stesse.

Qualora si proceda al riallineamento delle esistenze iniziali iscrivendo un maggior valore, il costo della regolarizzazione è rappresentato dalla sola imposta sostitutiva, la cui base imponibile è pari all'importo iscritto. Non è dovuta l'IVA.

In tal caso è possibile intervenire esclusivamente sulle quantità inventariali, e non sul valore, altrimenti si procederebbe ad una rivalutazione, che non è consentita dalla disciplina in esame.

Le imposte, sia la sostitutiva che l'iva, dovute sulla sanatoria sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

La regolarizzazione va evidenziata nei modelli redditi 2024. In particolare, i valori devono essere riportati nella sezione XXVII nei righi da RQ110 a RQ112.

Si consideri, inoltre, che l'eventuale adeguamento del magazzino rileva anche ai fini ISA. Nel caso si proceda in tal senso dev'essere barrata l'apposita casella prevista nel rigo F08 del modello.

Inoltre, considerata la rilevanza dell'esito degli ISA ai fini del calcolo della proposta di concordato preventivo biennale, va da sé che la regolarizzazione ha impatto anche su tale valore.

Autore: **Giovanni Riccio**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Bilancio e contabilità](#) > [Approvazione e deposito del bilancio](#) - [Dichiarazione](#) > [Modello Redditi 2024](#)

19 Giugno 2024

CPB: dal correttivo annunciate novità per decadenza e cessazione

Il 20 giugno si terrà il Consiglio dei Ministri nel corso del quale dovrebbe essere licenziato il decreto correttivo al decreto legislativo 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale. Tra le numerose novità annunciate (al momento della stesura del presente contributo trattasi di anticipazioni, tutte da confermare), occorre attenzionare l'introduzione di nuove cause di cessazione nonché un atteso chiarimento in merito alle conseguenze di un'intervenuta decadenza.

Prima di affrontare le possibili novità, è importante ricordare la fondamentale differenza sussistente tra cause di cessazione e cause di decadenza.

Il verificarsi di una causa di cessazione, quale la modifica dell'attività esercitata che comporti la compilazione di un diverso modello ISA rispetto a quello utilizzato nel momento dell'adesione, o che comporti una diversa percentuale di forfetizzazione dei ricavi o compensi, nel caso dei contribuenti in regime agevolato L. 190/2024, o ancora la cessazione vera e propria della partita IVA, comporta il venir meno degli effetti del concordato per l'anno in cui tale causa si verifica.

Quindi, per esempio, se un soggetto ISA aderisce al concordato (biennio 2024 – 2025) e poi cessa l'attività nel 2025, gli effetti del concordato restano perfettamente validi per il 2024, mentre vengono meno per il 2025.

Diverse sono invece le cause di decadenza, che fanno venire meno l'intero impianto del concordato, sin dal principio. Quindi, tornando all'esempio cui sopra, se una causa di decadenza (quale, ad esempio, la mancata certificazione dei corrispettivi per tre giorni diversi nel corso del medesimo anno) si verifica nel 2025, gli effetti del concordato vengono meno sia per il 2024 che per il 2025.

Detto questo, nel decreto correttivo pare venga inserita la specifica che **in caso di decadenza le imposte ed i contributi restino comunque dovute sulla base del reddito concordato se superiore a quello effettivo.**

Verrebbe quindi ad essere messa “nero su bianco” una conclusione cui, a rigor di logica, eravamo già giunti. Posto che il contribuente decade dal concordato in presenza di gravi irregolarità risultava, infatti, illogico immaginare che questo comportamento potesse portargli il beneficio indiretto di essere tassato sul reddito effettivamente prodotto, se inferiore a quello concordato.

Vi è da ricordare che questo non sarebbe il solo svantaggio per il contribuente decaduto. Infatti, già il testo attuale del D.lgs. 13/2024 prevede che in caso di decadenza (così come in caso di mancata adesione) ciò rappresenti un “elemento di rischio” che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza devono considerare al fine di pianificare eventuali controlli. Inoltre,

potrebbero generarsi situazioni assolutamente “antipatiche”, legate al fatto che l’adesione al CPB consente di godere in pieno del regime premiale ISA (ad esempio, compensazioni fino a 70mila euro IVA in assenza di visto), regime premiale che verrebbe meno “ora per allora” in caso di decadenza.

Detto questo, veniamo a quelle che potrebbero essere le nuove cause di cessazione (ovvero la fattispecie meno “pericolosa”) introdotte dal correttivo:

1. Adesione al regime forfettario;
2. Per le **società**, operazioni di fusione, scissione, conferimento per le società, o **modifiche della compagine sociale**.

Con l’auspicio che il testo definitivo che verrà licenziato in Consiglio dei Ministri sia più preciso della bozza della quale attualmente si dispone, basandosi su tale bozza alcune considerazioni sono doverose.

Innanzitutto appare pleonastico precisare che in caso di adesione al regime forfettario (evidentemente con provenienza da un regime ISA) il concordato venga meno, visto che, come abbiamo già più volte argomentato, basta una mera variazione che fa cambiare tipologia di ISA o percentuale di forfetizzazione per far cessare il concordato. A maggior ragione, pertanto, ciò dovrebbe valere in caso di passaggio “da e per” il regime forfettario. Tuttavia, la precisazione deve essere accolta favorevolmente, non fosse che (sempre stando alla bozza) non è presente quella “speculare”, ovvero la causa di cessazione per passaggio dal regime forfettario a soggetto ISA, con conseguenze che potrebbero essere oltremodo bizzarre.

Altro aspetto da evidenziare è il **venir meno degli effetti del concordato in caso di modifiche alla compagine sociale**: basterebbe quindi una modifica dei soci per far cessare l’accordo con l’Agenzia.

In effetti, posto che gli effetti del concordato automaticamente si riflettono sui soci, la modifica avrebbe senso nel caso di ingresso di nuovi soci, che diversamente sarebbero vincolati a dichiarare il reddito loro imputabile pro-quota sulla base di una scelta di adesione al concordato effettuata prima del loro ingresso nella compagine sociale.

Tuttavia, anche in questo caso, la norma così come abbozzata non soddisfa. Infatti, è modifica alla compagine sociale anche la fuoriuscita di un socio, che cede le proprie quote ai soci che restano nella società. Orbene, perché mai ciò dovrebbe comportare la cessazione degli effetti del concordato, quando i soci superstiti sarebbero comunque gli stessi che hanno deciso di aderire al concordato? Forse in ragione del mutato apporto lavorativo? Potrebbe aver senso, non fosse che la norma così come abbozzata non si riferisce a mutamenti di compagine sociale che riguardino i soci lavoratori, bensì genericamente a mutamenti nella compagine, quindi anche afferenti a soci di puro capitale, e la ratio, francamente, ci sfugge.

Non resta che attendere il decreto correttivo e, si teme, corposissime circolari dell'Agenzia delle Entrate che possano finalmente chiarire i troppi aspetti ancora oscuri.

Autore: **Sandra Pennacini**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Professionisti](#) > [Concordato preventivo biennale](#)

19 Giugno 2024

Chiarimenti sulla proroga 2024 dell'agevolazione prima casa under 36

Con una circolare l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame le novità del "Decreto Milleproroghe 2024" in tema di bonus prima casa per i soggetti di età inferiore a 36, in particolare alla luce di quanto stabilito circa la possibilità di beneficiare della norma in questione anche in caso di preliminari conclusi nel corso del 2023 e in merito al credito d'imposta per chi, in pendenza della conversione in legge del Decreto, abbia versato le imposte dovute senza considerare l'agevolazione.

Arrivano i chiarimenti sul bonus prima casa under 36, tramite la **circolare n. 14/E del 18/06/2024** che ha esaminato la disciplina risultante a seguito di quanto disposto dall'art. 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del D.L. 215/2023, convertito in Legge 18/2024 (si veda l'articolo [Decreto "Milleproroghe" pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#) del 29 febbraio 2024), il quale ha per l'appunto stabilito talune novità con riguardo all'agevolazione fiscale in discorso.

Nello specifico, il Decreto convertito in legge ha previsto che:

1. i benefici per l'acquisto della prima casa dei giovani di età inferiore 36 sono validi anche per i preliminari firmati e registrati nel 2023, a condizione che la stipula del contratto definitivo – anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci – *sia formalizzata entro il 31/12/2024*;
2. per gli atti definitivi, stipulati nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e il 29/02/2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del "D.L. Milleproroghe 2024"), agli acquirenti sarà attribuito un *credito d'imposta* di importo pari ai tributi corrisposti dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla disciplina in esame. Credito utilizzabile in compensazione a partire dal 2025 e nel corso dello stesso anno.

Nella circolare l'Agenzia ha in primo luogo chiarito che la presente novella normativa non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio – che ricorda essere rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui – né, tantomeno, il regime agevolativo da applicare. Resta inoltre fermo che, per l'applicazione del beneficio di cui trattasi, devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della prima casa, indicate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

L'autorità fiscale precisa inoltre che l'accesso al beneficio fiscale di cui trattasi è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della **sola pertinenza** relativa a un immobile già acquistato con i benefici prima casa, evidenziando poi che, in presenza dei

requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell'agevolazione prima casa under 36 anche laddove il preliminare d'acquisto della prima casa sia stato stipulato, con contratto per persona da nominare, da un terzo (a questo proposito viene richiamata, in senso conforme, la risposta a interpello n. 261 dell'11/05/2022).

In merito al **requisito ISEE**, posto che si è visto come l'accesso all'agevolazione sia circoscritto ai soggetti che siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, l'Amministrazione finanziaria afferma che il suddetto presupposto deve sussistere al momento della stipula del contratto definitivo (come già riportato nella circolare n. 12/E del 14/10/2021, paragrafo 1.2). Peraltro, atteso che il beneficio fiscale in esame interessa anche gli atti definitivi stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 215/2023, secondo la circolare in tali casi, laddove il contribuente alla data di stipula del rogito non fosse munito di certificazione ISEE in corso di validità, lo stesso può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione ISEE:

- in corso di validità nell'anno 2024;
- riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell'atto.

Con riferimento, invece, ai contratti definitivi stipulati a decorrere dal 01/03/2024 (ossia dal giorno successivo all'entrata in vigore della Legge 18/2024), relativamente alle modalità di attestazione dell'ISEE le Entrate rinviano a quanto chiarito con la citata circolare n. 12/E/2021 (paragrafo 1.2).

Passando poi al **credito d'imposta** per quanto versato in eccesso rispetto alle previsioni innovative del D.L. 215/2023 post conversione in legge, secondo le Entrate, tenuto conto della ratio della norma, simile beneficio fiscale spetta all'acquirente non solamente con riguardo:

- alle *imposte di registro e ipocatastali* (ex art. 64, comma 6 del D.L. 73/2021 istitutivo dell'agevolazione), al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare, nonché
- all'IVA (come da successivo comma 7 dell'art. 64),

bensì anche per un importo pari all'imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine – versata dalle banche o dagli intermediari finanziari ai sensi degli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/1973 – allo stesso addebitato per il finanziamento erogato in relazione all'immobile oggetto dell'agevolazione under 36.

Precisa inoltre l'Agenzia che il credito d'imposta di cui trattasi non è riconosciuto in via

automatica agli acquirenti: la fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione – con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento – in cui manifesti la volontà di avvalersi dei citati benefici fiscali e dichiarare di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

Va prestata attenzione al fatto che il credito d’imposta è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025, con le modalità previste dall’art. 64, comma 7 del D.L. 73/2021, ossia in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto, nonché in compensazione c.d. orizzontale ex D.Lgs 241/1997.

Secondo l’autorità fiscale da ciò consegue che, in caso di acquisto tra il 01/01/2024 e il 29/02/2024, **non è ammesso il rimborso** delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.

Autore: **Francesco Paolo Fabbri**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Agevolazioni](#) > [Varie](#)

19 Giugno 2024

Dal 27 giugno apertura dello sportello Net Zero, rinnovabili e batterie

Nell'ambito dei contratti di sviluppo disciplinate le modalità d'accesso alle risorse

Con il decreto direttoriale 14 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) disciplina le modalità d'accesso ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 ("Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche"), del PNRR. In particolare, il suddetto decreto disciplina le modalità d'accesso alla misura volta ad incentivare gli investimenti privati ed a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Sono disciplinate, inoltre, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno d'investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 - Investimento 5.1 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del medesimo PNRR.

Programmi di sviluppo ammissibili - I contratti di sviluppo disciplinati dal decreto direttoriale in esame, devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in ottica di rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

S'intendono dispositivi utili per la transizione ecologica:

- a) le batterie;
- b) i pannelli solari;
- c) le turbine eoliche;

- d) le pompe di calore;
- e) gli elettrolizzatori;
- f) i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

- a) la produzione dei componenti chiave, riportati in allegato n. 1 al decreto, nonché dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi;
- b) il recupero delle materie prime critiche, riportate in allegato n. 2 al decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi sopra menzionati e dei componenti chiave di cui alla precedente lett. a).

I programmi di sviluppo in questione, devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente.

Le agevolazioni - Le agevolazioni in esame, sono concesse nei limiti e nelle seguenti forme:

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 o dall'articolo 30 del decreto 9 dicembre 2014, per quanto concerne i progetti d'investimento descritti in precedenza;
- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto 9 dicembre 2014, per quanto concerne gli eventuali progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Su richiesta dell'impresa e relativamente a ciascun progetto d'investimento che compone il programma di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime di aiuti "RRF - TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy".

Presentazione delle domande – Come stabilito dall'articolo 5 del decreto direttoriale in commento, il termine iniziale per la presentazione delle domande nell'ambito dello sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 - Investimento 5.1 e della Misura M1C2 - Investimento 7, sotto-investimento 1 del PNRR, come individuate nel medesimo decreto, è fissato alle ore 12.00 del 27 giugno 2024. Il predetto sportello è aperto:

- a) a nuove domande di contratto di sviluppo;

- b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di contratto di sviluppo già presentate ad Invitalia, il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le predette istanze, devono contenere gli elementi necessari a consentire ad Invitalia l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto.

Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate ad Invitalia, a pena d'invalidità, secondo le modalità ed i modelli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata ai contratti di sviluppo del sito internet www.invitalia.it.

L'Agenzia avvierà tempestivamente le attività istruttorie di competenza, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze e verificherà la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR accertando, in particolare:

- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale.

Autore: **Pietro Mosella**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Imprese](#) > [Varie](#) - [Agevolazioni](#) > [Imprese](#)

19 Giugno 2024

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: istruzioni per il riesame delle domande

Con il Messaggio n. 2258/2024 del 17 giugno, l'Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi delle domande 2023, in competenza 2022, relative all'indennità di discontinuità di cui al D.lgs. n. 175/2023 riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Al riguardo, l'Istituto fa anzitutto presente che gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile sul sito istituzionale dell'Inps al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Strumenti" - "Vedi tutti" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Utilizza lo strumento", selezionando, dopo avere effettuato l'autenticazione, la prestazione "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)".

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione "Le mie ultime domande", mentre il relativo provvedimento con l'esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione "Ricevute e provvedimenti" nel dettaglio della domanda.

Istruzioni per il riesame delle domande - L'istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)". Al momento dell'accesso, l'applicazione mostra in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità "Richiedi riesame".

Tale funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione "Le mie richieste", disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare l'istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell'istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante "Presenta riesame", l'istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Per l'istanza di riesame è previsto un termine non perentorio di 30 giorni decorrenti dal 17 giugno 2024 o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Quanto ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità, la competenza è demandata al Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

In tal caso, il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” - “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;
- tramite gli Istituti di Patronato o gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Autore: **Salvatore Cortese**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Agevolazioni](#)

19 Giugno 2024

Bando ISI 2023: oggi click day per l'invio della domanda

Da oggi, 19 giugno 2024, le imprese che hanno concluso correttamente la fase di registrazione al portale partecipante possono accedere, previa autenticazione, allo sportello informatico per l'inoltro della domanda relativa al Bando ISI 2023, tramite cui le imprese e gli Enti del Terzo Settore possono accedere ai finanziamenti concessi dall'Inail per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per oggi è previsto un click day che avrà inizio con l'autenticazione (ore 10:00) per poi proseguire con l'invio della domanda dalle ore 11:00 alle ore 11:20 (nella Tabella temporale pubblicata il 4 giugno 2024 dall'Istituto, questi momenti sono identificati come: "Momento 4 – inizio autenticazione", "Momento 5 – inizio della fase di invio della domanda", "Momento 6 – Fine della fase di invio della domanda").

In particolare, l'obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Dallo scorso 15 aprile 2024 e fino al 30 maggio 2024 le imprese hanno compilato la domanda telematica (si veda l'articolo ["Bando ISI 2023: in scadenza la domanda di accesso ai finanziamenti Inail"](#) del 29 maggio 2024).

Le risorse, ripartite per regione/provincia autonoma, sono suddivise in 5 Assi e constano di un finanziamento a fondo perduto pari al 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4. Per quanto riguarda l'Asse 5 (5.1 e 5.2), invece, nella misura del 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) e dell'80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (agricoltori under 40).

L'importo del finanziamento è ricompreso tra 5.000€ e 130.000€, mentre, non è previsto alcun limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

L'invio della domanda - Alle 10:00 di oggi 19 giugno 2024 sarà possibile autenticarsi accedendo alla pagina di login e inserendo l'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione (PEC) e la password. Dopo aver cliccato su "accedi" verrà richiesto di inserire il codice di verifica inviato per sms o per chiamata telefonica sul numero inserito in fase di registrazione.

Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 è possibile inviare la domanda inserendo alcune informazioni

richieste. Dopo aver cliccato su “invia”, l’invio sarà registrato nei sistemi INAIL e farà fede ai fini della formazione degli elenchi cronologici provvisori basati sull’ordine temporale. Al termine dell’operazione l’utente visualizzerà un messaggio di presa in carico.

Entro il prossimo 28 giugno, secondo il calendario temporale, saranno pubblicati gli elenchi provvisori e sarà comunicata la data di inizio della fase di upload. Rimangono “in aggiornamento” le date di upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda), la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi e l’upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi.

Autore: **Martina Giampà**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Sicurezza](#)

19 Giugno 2024

Riscatto TFS/TFR: disponibile la nuova procedura online per l'inoltro delle domande

Disponibile on line la nuova procedura Inps che consente agli iscritti e agli Enti pubblici datori di lavoro l'inoltro delle domande telematiche relative ai riscatti ai fini del trattamento di fine servizio (**TFS**) e del trattamento di fine rapporto (**TFR**). Lo ha reso noto lo stesso Istituto con il Messaggio n. 2243/2024 del 17 giugno, in cui viene ricordato che l'accesso alla procedura può essere effettuato tramite SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE 3.0 (Carta di identità elettronica 3.0), PIN dispositivo (rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID) ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), digitando nel campo "Ricerca" della homepage le parole "Riscatti TFS e TFR".

In alternativa è possibile utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge o chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le funzionalità disponibili per il cittadino sono le seguenti:

- domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- registrazione dell'avvenuto pagamento di anticipata estinzione (sia per gli iscritti all'ex ENPAS che per gli iscritti all'ex INADEL);
- richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- rinuncia al riscatto ai fini TFS/TFR (sia per gli iscritti all'ex ENPAS che per gli iscritti all'ex INADEL);
- consultazione delle domande inoltrate (sia per gli iscritti all'ex ENPAS sia per gli iscritti all'ex INADEL).

Autore: **Salvatore Cortese**

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: [Previdenza e lavoro](#) > [Tfr](#) - [Previdenza e lavoro](#) > [TFS](#)

19 Giugno 2024

Bancarotta. Insufficiente l'avvio di un'attività concorrenziale prima del fallimento

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non può dirsi configurato per il solo fatto che l'imputato abbia avviato con la coniuge un'attività commerciale concorrenziale a quella svolta dalla Società da lui amministrata e successivamente fallita.

È quanto emerge dalla lettura della **sentenza n. 23577/2024** della Corte di cassazione, depositata il 12 giugno.

Il caso - In estrema sintesi, i coniugi Tizio e Caia sono stati accusati di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in relazione al fallimento della Società Alfa. Per loro è arrivata la condanna sia da parte del Tribunale di Milano sia da parte della Corte d'Appello della stessa sede, la quale, però, ha assolto la moglie rispetto al reato di bancarotta documentale.

Ebbene, per quanto qui interessa, i giudici di appello hanno tratto la prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dal fatto che l'attività commerciale della Alfa è proseguita sotto le insegne della società Beta, amministrata dalla moglie, costituita poco prima che il marito dismettesse la carica di amministratore della fallita.

In proposito, gli Ermellini hanno osservato quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (tra le molte, Cass. n. 26542/2014), rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell'attività sotto altra forma da parte dell'imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all'altro assuma rilevanza. Anche la cessione a qualunque titolo di un ramo d'azienda - la quale ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell'art. 2555 c.c. come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio di una attività imprenditoriale.

Quanto alla distrazione dell'avviamento commerciale dell'impresa, è oramai "ius receptum" che lo stesso non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quantomeno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (tra le molte, Cass. n. 5357/2018).

Con riguardo, infine, allo sviamento della clientela si è precisato che tale comportamento può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia a oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti (Cass. n. 3816/2018).

Di questi principi, nel caso che ci occupa, i giudici del merito non hanno tenuto conto.

In alcun modo, infatti – ha spiegato la Suprema Corte -, «viene precisato se siano stati distratti beni strumentali o merci di pertinenza della fallita ovvero qualsivoglia rapporto giuridico rilevante. Non si comprende, dunque, in che termini oggetto della distrazione sarebbe stata l'«azienda» condotta dalla società, né, alla luce di quanto ricordato in precedenza, questa può essere stata per l'appunto distratta solo perché i due imputati, un anno prima delle dimissioni del (omissis), avevano avviato una attività commerciale concorrenziale, nella quale quest'ultimo ha riversato le proprie competenze, decidendo di abbandonare la primigenia società in quanto gravata da debiti. Circostanza che, sussistendone i presupposti, potrebbe al più integrare altre fattispecie penali fallimentari, ma non certo quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre del tutto inconferente è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di scissione operata dai giudici dell'appello.»

Aggiungono gli Ermellini: *«La Corte territoriale ricorda poi come la pronuncia di primo grado avesse sostanzialmente fondato la prova della distrazione sul supposto sviamento della clientela, a sua volta ritenuto funzionale alla distrazione dell'avviamento. Il giudice dell'appello ha recepito in maniera apodittica tale affermazione, senza confrontarsi in alcun modo con le obiezioni sollevate in proposito con i gravami di merito. Non di meno l'argomentazione, in ragione di quanto ricordato in precedenza, appare destituita di (alcun fondamento nella sua impalpabile genericità, atteso che non viene individuato (o anche solo evocato) un qualsiasi rapporto con un cliente in atto che sia stato effettivamente trasferito a quella che viene definita in sentenza come la new company. Né tale sviamento può essere desunto dalla mera assonanza tra la denominazione delle due società. Quanto all'avviamento, già si è detto come il difetto della prova del trasferimento dei fattori di produzione dello stesso impedisca, per il costante insegnamento di questa Cortesi ritenere possa aver costituito oggetto di distrazione. Infine, la Corte non ha nemmeno confutato le obiezioni difensive articolate in riferimento all'ultimo indizio dell'avvenuta distrazione menzionato dalla sentenza, ossia il fatto che la nuova società avrebbe avuto la medesima sede legale ed operativa della fallita ed i suoi stessi recapiti.»*

In conclusione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, per l'effetto, ha disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Autore: **Paola Mauro**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: [Contenzioso](#) > [Reati fallimentari](#)

19 Giugno 2024

Modello RP per il pagamento delle spese maturate solamente nei confronti di Ade-R

Domanda - A seguito di una condanna in primo grado, subita da parte di un ufficio territoriale dell'Agenda delle Entrate (Direzione Provinciale), è stata presentata la richiesta di liquidazione delle spese all'Agenda delle Entrate – Riscossione ex art. 5-octies del D.L. 146/2021, con quest'ultimo ente che si è dichiarato non competente per la richiesta in quanto non era parte del giudizio. È corretta simile risposta che è stata ottenuta?

Risposta - Si ritiene che la risposta fornita all'ente della riscossione al quale è stato chiesto il ristoro delle spese di lite, così come da dispositivo della sentenza in esame, non incorra in alcuna violazione di legge.

Quanto detto considerando che l'art. 5-octies del D.L. 146/2021 assume specifica rilevanza e applicabilità nell'ambito delle pronunce che riguardano le varie articolazioni territoriali dell'Agenda delle Entrate – Riscossione, non invece nella generalità dei giudizi avverso l'Amministrazione finanziaria. Solo a tal fine, infatti, nelle liti in cui è parte AdE-R “le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata ...”.

Quanto appena riportato può peraltro essere desunto anche dal modello RP per la “Richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio, liquidate con pronuncia di condanna emessa a decorrere dal 21 dicembre 2021” ([RP - Richiesta pagamento spese \(agenziaentrateriscossione.gov.it\)](#)), da utilizzare nei casi di cui trattasi e nel quale le “Informazioni per l'interessato” (pag. 3) indicano espressamente che “AdeR tratta i dati da Lei conferiti nell'ambito della presente comunicazione, esclusivamente, per adempiere ai precisi obblighi di legge di cui all'art. 91 c.p.c., e all'art. 5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, al fine di corrispondere le spese relative ai giudizi nei quali è stata dichiarata soccombente, nonché ai conseguenti obblighi contabili e fiscali”.

Diversamente nella fattispecie in esame, in cui vi è stata la vittoria in giudizio avverso la Direzione Provinciale dell'Agenda delle Entrate, la domanda di risarcimento delle spese (come da sentenza della competente Corte di Giustizia Tributaria) va indirizzata al medesimo soggetto.

Autore: **Francesco Paolo Fabbri**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Contribuenti](#) > [Varie](#)

19 Giugno 2024

Gli effetti dell'evasione: 1 comune su 10 è in crisi

Uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha messo nero su bianco la grave situazione in cui versano centinaia di comuni italiani, spesso realtà rurali con meno di 5.000 abitanti

Tra Predol, comune più a nord d'Italia, e Lampedusa, quello più a sud, la storia e il destino di questo Paese hanno sparso 7.898 comuni. Malgrado negli ultimi anni il numero sia calato di oltre 200 unità secondo alcune correnti di pensiero sono ancora troppi, anche perché in molti casi si tratta di posticini esageratamente piccoli per riuscire a garantire servizi alla comunità e soprattutto in grado di assicurarsi la sopravvivenza.

Non a caso, racconta uno studio realizzato dalla "Fondazione Nazionale dei Commercialisti", realizzato elaborando le rilevazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, Banca dati sulle criticità finanziarie dei comuni, Itef (istituto per la Finanza e l'Economia Locale), Corte dei Conti e Ministero dell'Interno, dal 1989, anno di entrata in vigore della legge sul dissesto dei Comuni, più di uno su 10 è andato in crisi o lo ha dichiarato di recente. Per essere ancora più precisi con i numeri si parla di ben 761 comuni in stato di crisi, e di questi, dal 2012, per 556 è stato necessario far scattare le procedure di riequilibrio finanziario. Al momento, malgrado le cifre possano apparire migliori, la situazione è sempre da prognosi riservata: 470 i comuni che hanno denunciato problemi di bilancio, e di questi 257 si trovano in fase di predissesto e 213 in dissesto. In realtà, spiega il documento, tra i 761 enti dissestati tra il 1989 e il 2023 rientrano anche casi più preoccupanti che riguardano i capoluoghi di Provincia, con circa 70 dichiarazioni di doppio dissesto.

Il problema e le preoccupazioni maggiori, come si accennava prima, le sollevano soprattutto i piccoli comuni, minuscole realtà sovente rurali con meno di 5.000 abitanti (53%), o addirittura che raggiungono a malapena le 2.000 anime (28%), per finire con il 46% dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 10mila abitanti. Spesso si tratta di piccoli borghi che fanno gongolare i turisti dove il tempo sembra non sia passato e le tasse neanche, con il risultato che difficilmente le amministrazioni locali trovano modo di uscire con le proprie forze dalla crisi entro i cinque anni concessi dalla legge.

“Il quadro delineato da questa ricerca – ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – mostra l'importanza strategica di individuare procedure operative in grado di garantire la continuità dell'attività dell'organizzazione o dell'ente. Urgenza che, nel caso dei Comuni, è accresciuta dal fatto che il dissesto, oltre a ostacolare la ordinata estinzione dei debiti e, dunque, la salute economica dei fornitori a vario titolo, interrompe il funzionamento democratico dell'ente locale e la continuità degli organi eletti”.

Imputato numero uno, l'oggettiva difficoltà a riscuotere i tributi, una capacità che si ferma al 44% per la Sicilia, al 34% della Calabria e il 38% della Campania. Tre regioni a cui spetta anche il record di tasso di dissesto, rispettivamente al 28, 27 e 23%. Al sud, in linea generale, si concentrano 633 comuni in dissesto, l'84% del totale, con Campania (188), Calabria (209) e Sicilia a dividersi il podio.

Il peggio, è che nei comuni in dissesto – conclamato o annunciato - vivono circa 2,7 milioni di italiani, il 5% della popolazione nazionale, e quello ancora peggiore è che l'elaborazione mostra “una ripresa, negli ultimi anni, dei fenomeni di criticità finanziaria, evidenziata in primo luogo dal quadro offerto dalle diverse situazioni di deficit confermata dalla dinamica dei dissesti”.

“È ormai nota – riprende De Nuccio – l'inadeguatezza a farvi fronte da parte delle regole attuali del predissesto: i vari interventi normativi che sono stati introdotti in maniera disomogenea negli ultimi anni hanno creato ancor più confusione in una materia che richiede un intervento armonico e strutturale necessario a porre rimedio ad un funzionamento imperfetto di tutta la catena di regole che dovrebbero prevenire il manifestarsi del default”.

Sulla questione, diventata impellente, è al lavoro il Parlamento, ma nell'attesa i commercialisti propongono una serie di soluzioni a costo zero che possano dare respiro ai comuni: la revisione dei parametri che individuano le situazioni di squilibrio, l'introduzione di un “rating della salute finanziaria” e il rafforzamento dei controlli nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Autore: **Germano Longo**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

19 Giugno 2024

Beni confiscati. Dai commercialisti il vademecum sui compensi

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il corposo documento dal titolo “Linee guida in materia di compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSC” (allegato).

L’elaborato – come chiarisce il CNDCEC in un comunicato stampa diffuso per l’occasione – si prefigge «l’obiettivo di supportare il professionista amministratore/custode giudiziario-coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nella determinazione del compenso spettante, offrendo un pratico vademecum caratterizzato, tra l’altro, da continui rinvii alla normativa e alla prassi.»

L’elaborato - curato dalla Commissione di studio “Compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSC” operante nell’area di delega del Consiglio nazionale “Funzioni giudiziarie e ADR”, cui è delegata la consigliera segretaria Giovanna Greco – si sofferma sui criteri per la determinazione del compenso (per i beni costituiti in azienda, per i beni immobili, per i frutti e per altre tipologie di beni, per la verifica dei crediti, per le attività non disciplinate) e si occupa, altresì, del criterio della prevalenza della gestione più onerosa, del rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori, del compenso per l’attività su incarico della società e della disciplina degli acconti.

Negli allegati sono presenti un modello di istanza di liquidazione di attività di amministrazione giudiziaria e un foglio di calcolo.

Nel documento si sottolinea inoltre come, a causa della «infelice/imprecisa formulazione della normativa di riferimento (principalmente il d.P.R. n. 177/2015), nel territorio nazionale si sono sviluppate prassi vistosamente differenziate che certamente non aiutano l’operatore pratico a districarsi in questa complessa materia».

Dai commercialisti, dunque, arrivano delle proposte emendative al D.P.R. succitato, che, secondo la categoria professionale, «necessita di un adeguamento normativo ormai improcrastinabile».

Infine, il lavoro contiene i rilievi del CNDCEC alla bozza di linee guida per la determinazione dei compensi del coadiutore elaborata dall’ANBSC.

Autore: **Paola Mauro**

© **FISCAL FOCUS Informati S.r.l.** – Riproduzione Riservata

Categorie: [Professionisti](#) > [Commercialisti](#)